



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 70

Riunione del giorno 30/09/2021

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI - NOMINA PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2021-SETTEMBRE 2024

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	MILLACCI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
CONSIGLIERE	FE' GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MONJA	Si	
CONSIGLIERE	CONTUCCI ELEONORA	Si	
CONSIGLIERE	CENNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	PIERI LARA	Si	
CONSIGLIERE	PROTASI CHIARA	Si	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RUBEGNI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	CIOLFI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	MACCARI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARONE GIANFRANCO	Si	
CONSIGLIERE	ANDREOZZI GIAN LUCA	Si	
CONSIGLIERE	FARALLI ELEONORA		Si
CONSIGLIERE	VOLPE TERESA	Si	
CONSIGLIERE	BIANCHI MAURO	Si	

Totale Presenti: **15**

Totale Assenti: **2**

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Raspanti Alice, Barbi Beniamino, Musso Lucia Rosa**

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica-finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Montepulciano, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività delle delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 3 del TUEL;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e pertanto, non possono essere nominati revisori e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno

in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che i revisori degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Dato atto:

- che, in adempimento alle predette disposizioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2018 è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Montepulciano e dell'Istituzione Biblioteca e Archivio Storico Comunale "Piero Calamandrei" per il triennio 1/10/2018 - 30/09/2021 il dr. Giovanni Campopiano;
- con nota prot. n. 0028216 del 18.08.2021, questo Comune ha comunicato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siena - la prossima scadenza del proprio Revisore dei Conti, in

applicazione della normativa da ultimo citata;

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siena, con nota ns prot. n. 0030478 del 03.09.2021, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che in data 03.09.2021 ha effettuato l'estrazione, di cui si allega verbale, e dalla quale risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) MANNINI NICOLETTA : primo revisore estratto e designato per la nomina
- 2) SIMONCINI GRAZIANO : prima riserva estratta
- 3) ANDRUCCI STEFANO : seconda riserva estratta

Dato atto che questo Comune, con nota del 08.09.2021 prot. 31036, ha provveduto a contattare il primo estratto, Mannini Nicoletta e che la stessa si è dichiarata disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale n. 32912 in data 20.09.2021 (allegata al presente atto).

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, all'art. 241, comma 1, prevede che "*il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale*";
 - il D.M. 25.09.1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
 - il D.M. 20.05.2005 ad oggetto "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";
 - il D.M. 21/12/2018 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*";
- CHE il compenso riconosciuto per il triennio 2018-2021 al dr. Giovanni Campopiano stabilito con la deliberazione n. 68 del 27.09.2018, ammontava ad euro 7.416,00 oltre Iva e contributi previdenziali;

VISTO l'atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori dei conti

degli enti locali;

SOTTOLINEATO che l'atto di orientamento sopra citato, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile tra enti della medesima fascia demografica, è stato espresso nei termini che seguono *"la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore."* E che:

- risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione,
- l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della fascia demografica di appartenenza dell'Ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore, da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge;

Rilevato che la misura massima del compenso, stabilito dal D.M. 21.12.2018 per i Comuni di fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 19.999, abitanti ammonta ad € 12.890,00 annui (precedente D.M. del 20.05.2005 € 8.240,00), mentre quello massimo previsto per i comuni di fascia demografica immediatamente inferiore, ammonta ad € 10.150,00 (precedente D.M. del 20.05.2005 € 6.490,00);

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e dell' Orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno sopra richiamato, il compenso a favore dell'organo di revisione dell'ente pari ad € 10.150,00 (oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti);

Ritenuto di riconoscere inoltre il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria (o richiesta) presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella seguente misura:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato del biglietto di seconda classe;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, 1/5 del costo della benzina (prezzo/litro vigente tempo per tempo) per ogni km percorso, oltre ad eventuali pedaggi autostradali debitamente documentati.
- qualora se ne presenti la necessità, per vitto e alloggio nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 04.08.20211 del Ministero dell'Interno che lo stabilisce per Assessori ed Amministratori locali;

Visti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti a favore n°11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n°4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n°15 Consiglieri presenti e n° 11 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare il contenuto delle premesse atto come sopra esposte, quale parte integrante e sostanziale al presente atto e che qui si intendono interamente riportate;
- Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei conti per il triennio 01/10/2021 – 30/09/2024 del Comune di Montepulciano e dell'Istituzione Biblioteca e Archivio Storico Comunale "Piero Calamandrei" la dott.ssa NICOLETTA MANNINI, C.F. MNNNLT46L53D612M, con domicilio/studio in Via Luigi Longo 4 – 50012 Bagno a Ripoli, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con numero di iscrizione 68130 (data iscrizione Registro Revisori dei conti 26.03.1996);
- Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
- Di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di € 10.150,00 (oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti) nonchè i rimborsi per missioni come nella premessa richiamati ;

- Di dare atto che la spesa è stata opportunamente prevista nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 al capitolo 103100, Piano Finanziario 1.03.02.01, Missione/Programma 01.03, e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento.
- Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Siena, come da loro richiesta del 03.09.2021

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n°11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), astenuti n°4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n°15 Consiglieri presenti e n° 11 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di conferire immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RUBEGNI LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.